

F. P. Casavola, *L'Etica pubblica tra valori e diritti*,

Cittadella editore, Assisi 2015 – pp. 1-122

Gianluca Zarro*

Il testo completa un trittico di studi, intrapreso con *Bioetica. Una rivoluzione postmoderna* (2013¹), proseguito con *Tornare alle radici. Per una ricostruzione delle basi della democrazia* (2014²) e concluso, per l'appunto, con *L'Etica pubblica tra valori e diritti* (2015). In tale lavoro il Casavola rielabora, soprattutto, la sua esperienza corrente di Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, per mettere a frutto, la sua sensibilità di giurista e storico, che ha sempre guardato alle tematiche della storia delle religioni e del dinamismo sociale, in una prospettiva ben più ampia di quella del mero storico dei diritti dell'antichità, abbracciando la storia moderna e quella post-moderna, nonché problematiche giuridiche di attualità, come la fecondazione assistita e la laicità dello Stato, o l'insegnamento nelle Scuole e nelle Università³.

Il breve libro (122 pagine) si ripartisce in due parti. La prima parte, è intitolata '*Orizzonti Fondativi*' (pp. 23-75), la seconda '*Nodi critici attuali*' (pp. 79-122); esse sono precedute dalla prefazione di Giannino Piana, il quale con una sintesi mirabile coglie gli aspetti di maggior rilievo del testo: «La nascita di una società complessa, sempre più differenziata e caratterizzata da una molteplicità di appartenenze, la caduta delle ideologie dietro la cui tensione ideale si celava in realtà un vuoto valoriale, e, infine, il fenomeno della secolarizzazione, che ha assunto connotati radicali fino a rendere del tutto irrilevanti le domande di senso e di fondamento, hanno provocato (e provocano tuttora) la soggettivizzazione dei comportamenti e degli stili di vita, e rendono, di conseguenza, ardua la convergenza attorno ad un ethos comune condiviso⁴».

Il Casavola sulla base di argomentazioni per lo più giuridiche, ma anche storiche e sociologiche cerca di offrire una risposta alla criticità della situazione descritta, usando le armi della storia e della meditazione giuridica e sociale. In particolare, nel saggio di apertura della prima parte del volume '*Umanesimo e scienza: due culture a confronto*', l'a. cerca di dimostrare che le due culture, quella scientifica e quella umanistica, non sono tra loro alternative ed in questa prospettiva la possibilità del superamento di questa storica contrapposizione viene intravista nella opportunità di storicizzarle entrambe. L'a. evoca un'alleanza dialettica, non già una lotta dogmatica, che si assuma la responsabilità del futuro.

Nel saggio successivo *Innovazione tecnologica: l'etica provocata* (pp. 37-54) vengono presi in considerazione i quattro ambiti più rilevanti del progresso scientifico e tecnologico: la fisica nucleare, la microelettronica, la robotica, la biomedicina.

Sulla base di queste premesse il Casavola ricapitola la polemica tra chi considera l'embrione già un individuo umano potenziale, per cui è considerato equiparabile ad un soggetto giuridico e quanti lo rappresentano come una mera organizzazione di cellule, una manipolazione delle staminali finalizzata ad individuare alterazioni e difetti del feto durante la gestazione. Su questo crinale, si è giunti ad imbastire cause giuridiche per attivare la pretesa di disabili contro la madre o contro i ginecologi, avanzando un preteso diritto a nascere sani. Da questi interrogativi giurisprudenziali

*Avvocato, dottore di ricerca in diritto romano e tradizione romanistica

¹ Cfr. P. Giustiniani, *Bioetica. Una rivoluzione postmoderna*, in *Iura&legalsystem* 1, 2014, D (1): 1-7.

² Cfr. F. Di Donato, Rec. a Francesco Paolo Casavola, *Tornare alle radici. Per la ricostruzione delle basi della democrazia*, Assisi, 2014, in *Iura&legalsystem* 3, 2016, D (7): 35-37.

³ Su Casavola giurista a tutto tondo, da ultimo V. Giuffrè, «Franco Casavola: il giurista e la città», in *Index* 44, 2016, 527. ss.

⁴ G. Piana, *Prefazione*, in F.P. Casavola, *L'etica pubblica tra valori e diritti*, Assisi 2015, 6.

sono tratti quelli dell'ammissibilità dell'eutanasia e del diritto al rifiuto delle cure terapeutiche (da non confondersi con il *right to die*, che non può ricomprendersi nel diritto alla salute).

Analisi giuridiche estremamente lucide riguardano, poi, la dilatazione del 'fine vita' ottenuto artificialmente per il tramite di macchinari, della biomedicina, della vendita di organi, del commercio di cadaveri. Infine, viene affrontata la questione del preteso dominio della tecnica da parte dell'uomo e dei suoi effetti sulla natura e sull'ambiente. In proposito, l'allarme enunciato dal Casavola è proprio nella individuazione di un lato oscuro della tecnologia che anche inconsapevolmente potrebbe rivelarsi più pericoloso e meno controllabile.

Il capitolo successivo '*Il mistero della vita e della morte: senso e limiti*' (pp. 55-68) è quello che più di ogni altro rivela le ascendenze di storico dell'antichità del Casavola. In questo scritto si avverte il richiamo alla dialettica tra cultura classica e tradizione ebraico cristiana, attraverso una lucida descrizione del culto dei morti; in particolare, colpisce la lucida distinzione tra il pensiero greco, soprattutto quello platonico, che concepisce l'immortalità come separazione dell'anima dal corpo e la dottrina cristiana che proclama la partecipazione del corpo alla nuova vita: «In questa indissolubile unità di corpo e di anima il Cristianesimo è nettamente distinto dal platonismo in cui l'anima entra nel corpo per una temporanea prigionia, può incarnarsi in altre vite (metempsicosi) ma aspira a tornare nell'iperuranio, sua sede originaria». Viceversa, la dottrina cristiana della resurrezione della carne importa la unicità della vita e la durata eterna dei risultati della condotta. In questa direzione, il testo tende ad esplorare i processi di secolarizzazione criticando la riduzione della vita alle sole evidenze biologiche, proprio delle società moderne, nonché la perdita di eticità dei comportamenti personali e sociali.

Di particolare impatto è anche il testo del saggio '*La gratuità: fondamento antropologico e conseguenze morali*' (pp. 69-75) con il quale si contrappone il concetto di gratuità/dono nell'antichità alla moderna nozione giuridica di atto a titolo gratuito; 'la pratica del dono' viene descritta come una pratica molto diffusa, tant'è che l'autore parla della 'società del dono'; essa ebbe a trasformarsi con la rivoluzione introdotta dal Cristianesimo, per cui la gratuità assunse una motivazione privata da ogni logica di scambio. In una accezione moderna non furono più i paradigmi della gratuità, riuniti o simboleggiati dal dono, a segnare i segmenti di interazione collettiva, ma piuttosto il paradigma della condivisione. Lo stesso Stato sociale sembra passare dalla fase storica dell'assistenzialismo a quella dell'adattamento del mercato alla domanda di accesso di beni e servizi di sempre più vasti ceti sociali, affidandosi ad iniziative imprenditoriali mosse da finalità sociali oltre che economiche.

Nella parte seconda '*Nodi critici attuali*' (pp. 79-121) le 'ricette' del Casavola si fanno più esplicite nel senso di sottolineare la necessità che l'etica dei valori si trasformi in un'etica normativa che abbia come faro le moderne Carte dei Diritti. Il tema approntato dal Professore è, nel saggio d'apertura, '*Multiculturalità e diritti*' (pp.79-86), quello dell'alterazione della categoria socio-politica e giuridica della cittadinanza per effetto dell'intervenuta frammentazione e differenziazione dei modelli culturali, propri della società multi-etnica. Così l'ordinamento deve farsi carico di norme che esonerano da determinati obblighi i cittadini, i quali, invece, si sentono obbligati dalla propria religione, ad esempio, al rispetto del riposo sabatico o alla festa del Vesak (Memoriale della nascita, della illuminazione e della morte del Buddha), ovvero dell'astensione dal lavoro per la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo per i testimoni di Geova o per i buddhisti la necessità dell'astensione dal servizio armato o per gli ebrei la sepoltura in luoghi separati e con cerimonie rituali. La domanda che sembra porsi l'a. rispetto a questo punto, è se non vada riconosciuto un sistema di '*ius singulare*', come già accaduto nei grandi Stati multi-etnici del mondo antico e nel più tardo Impero Ottomano, il quale andrebbe, naturalmente, inquadrato nei sistemi di diritti umani (cdd. *human beings*) riconosciuti dalle Convenzioni internazionali e nei limiti dell'ordine pubblico, cui devono piegarsi le norme di diritto internazionale privato. Per altro verso l'a. nota come sia inquietante il riconoscimento di un potere giuridico alle minoranze di imporre pratiche culturali tradizionali ai loro membri, finanche al punto che queste pratiche possano contrastare con diritti umani fondamentali.

La intangibilità del corpo come rispetto della dignità della persona – per cui la stessa questione del momento in cui avviene la morte è incerta – gli scandali legati alla commercializzazione degli organi e la diffidenza verso la tecnica – motivata, in generale, dal sospetto di utilizzare gli organi mutili di un soggetto ancora vivo – sono individuati come sintomi della diffidenza verso il ricorso alla donazione degli organi stessi nel saggio: *'Bioetica e Trapianti'* (pp. 87-97). In proposito, il saggio ripercorre una serie di documenti approvati dal Comitato Nazionale di Bioetica dal gennaio 1994 alla mozione del Comitato Nazionale del 18 giugno 2004 sulla compravendita di organi a fini di trapianto che ribadiscono, pur con l'intento di facilitare la pratica della donazione, l'ammissione della stessa per soli fini terapeutici, secondo i principi rinvenibili nel quadro normativo dell'art. 3 della Carta di Nizza, nell'art. 19 della Convenzione di Oviedo del 1997⁵ e nel protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Strasburgo il 24 gennaio 2002, che ribadisce l'*extrema ratio* del prelievo da soggetto vivente. Tuttavia, l'autore non nasconde i discutibili profili di carattere etico, che si celano dietro la donazione⁶.

Il saggio successivo *'Per un'etica dell'informazione'* (pp. 99-105) affronta il tema del villaggio globale, dall'ecumene romana alle moderne comunità globalizzate. La rapidizzazione dei tempi, lamenta Casavola, non consente una elaborazione psicologica adeguata, ciò sia in termini di recezione passiva, sia in termini di recezione attiva, che anzi viene vista come disorientante e determinativa di una percezione caotica della realtà. Si assiste al fenomeno per cui la tecnologia dei mass media consente che questo controllo avvenga anche fuori delle istituzioni politiche in senso proprio e costituzionale determinando la complessiva informazione di intere popolazioni ed una assenza di rielaborazione dell'opinione pubblica al solo fine di determinare un corto circuito comunicativo e la captazione del consenso. Pertanto, proprio nel settore dell'informazione più che altrove va costruita una etica pubblica.

Il paragrafo quarto è intitolato *'L'importanza dell'educazione'* (pp. 107-116). Dall'etimologia iniziale, secondo cui *educare* voleva dire trarre fuori il talento, la vocazione di un ragazzo, affinché si compisse l'uomo che era in lui, il Casavola passa ad ammonire che educare vuol dire anche

⁵ La convenzione di Oviedo è una Convenzione sui diritti umani e la biomedicina. Promossa dal Consiglio d'Europa in virtù di un comitato *ad hoc* di esperti di bioetica, e firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, la Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: (a) un protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a Parigi il 12 gennaio 1998; (b) un protocollo relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo il 4 dicembre 2001; (c) un protocollo addizionale riguardante la ricerca biomedica firmato il 25 gennaio 2005 a Strasburgo. La Convenzione non è stata sottoscritta da tutti i paesi dell'Unione Europea: Gran Bretagna, Germania, Belgio, Austria e altre nazioni non l'hanno recepita, mentre altri paesi – tra cui Francia, Svezia e Svizzera – l'hanno sottoscritta ma non ancora adottata. L'Italia ha recepito la Convenzione attraverso la legge del 28 marzo 2001 n. 145. Tuttavia, non ha ancora predisposto gli strumenti per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e dei Protocolli. La Convenzione costituisce il primo trattato internazionale riguardante la bioetica, e rappresenta una base per lo sviluppo dei regolamenti internazionali volti a orientare eticamente le politiche della ricerca di base e applicativa in ambito biomedico ed a proteggere i diritti dell'uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti biotecnologici.

⁶ Sul tema C. Buccelli, N. Cannovo, C. Donisi, *Aspetti normativi ed operativi delle sperimentazioni cliniche. Guida per le segreterie tecnico-scientifiche dei comitati etici*, Padova 2011, *passim*. Per quanto riguarda il testamento biologico, in Italia, un leading case è costituito dalla sentenza della Corte d'appello civile di Milano del 17 ottobre 2003, che negando l'autorizzazione al genitore di una ragazza – in stato vegetativo da 13 anni ad interrompere l'alimentazione forzata, segnalava allo stesso tempo la necessità di una legislazione sul tema. Ciò ha indotto il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) a licenziare il 18 dicembre 2003 un documento sulle 'dichiarazioni anticipate di trattamento' che sollecita una legge sulla base dei punti di merito indicati nel documento. Il disegno di legge n. 2943 approvato alla Commissione affari sociali della Camera nel luglio 2005 ha accolto le indicazioni del CNB. Sul tema, C. Donisi, *Testamento biologico: quale rilevanza?*, in *Diritto e diritti di fronte alla morte*, Napoli 2006, 27 ss. Il testamento biologico (o 'testamento di vita'), viene definito come il documento con cui una persona dichiara di non voler sottoporsi a pratiche di prolungamento artificiale della vita qualora, in futuro, per malattie o eventi traumatici, si trovasse in condizioni terminali e non fosse più capace di intendere e di volere. Il Donisi si sofferma sulla problematicità della qualificazione giuridica del testamento biologico e, soprattutto, sull'opportunità o meno di una sua tipizzazione legislativa. Tema, questo, strettamente connesso all'esigenza di accertarne, preliminarmente, l'appartenenza al *genus* delle dichiarazioni di volontà e di valutarne in base al combinato disposto degli artt. 1324 e 1322, comma 2, c.c. la meritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

guidare la crescita di un essere umano verso un modello comune. Attraverso un'analisi dell'applicabilità del concetto senecano *non vitae, sed scholae discimus* cristallizzato fino a sottolineare l'insularità dell'esperienza scolastica rispetto ai contesti della vita reale, si giunge a considerare l'impossibilità che il brocardo venga rovesciato nel suo contrario *vitae, non scholae discimus*. Ciò nonostante, il patrimonio culturale di base, offerto dall'educazione scolastica secondaria, sia sul versante umanistico, che sul versante scientifico, è il fondamento indispensabile per una consapevole ed attiva convivenza democratica. Posto, infatti, che democrazia significa corresponsabilità nelle scelte della vita collettiva, essa richiede in tutti i cittadini un certo grado di conoscenze comuni ed una quota di partecipazione ai valori condivisi.

L'Epilogo è intitolato *Il Qoèlet e la sapienza nella vita* (pp. 117-122) ed offre una breve ma lucida descrizione del libro «il più misterioso della Bibbia per le molteplici e in apparenza contraddittorie ispirazioni, scritto tra il III ed il II secolo a. C. da un anonimo che si nasconde sotto il nome di re Salomone⁷» esso rivela la sua propria completezza solo allorché se ne individui il *file rouge*. Tale è il decorrere del tempo. Per Qoèlet l'uomo deve distrarsi dal pensiero del tempo. Pensare il tempo è ritenuto come un pensare alla propria vanità. Inoltre, secondo questo libro della Bibbia non sussiste un aldilà che compensi meriti e colpe della vita terrena. Perciò la vita, l'unica vita che si svolge nel tempo, è inutile, essa è vanità di vanità. Tuttavia l'a. ritiene che la concezione laica della esistenza umana se non vuole tradursi nella sconsolata constatazione dell'inutilità del decorrere del tempo, deve proporsi un anelito nel trascendimento di un Dio che «ha voluto tutto ciò che accade secondo un proprio imperscrutabile disegno».

In conclusione, il libro si legge agevolmente, grazie ad una prosa elegante ed accessibile, ma i temi affrontati spiccano per complessità ed interdisciplinarietà, essi si intersecano con la laicità dello Stato ed il suo ruolo nel normativizzare i grandi dilemmi etici del nostro secolo, dal diritto a nascere sani, alla eutanasia, ai trapianti, al testamento biologico; essi sono affrontati in virtù dell'esperienza unica di storico e giurista del professore Casavola capace di trasbordare il lettore - non necessariamente un giurista - dalle antichità storiche che affondano in radici antichissime come il diritto romano arcaico od il diritto greco- mirabile la pagina in cui l'a. riporta il dialogo tra Socrate e Critone (pp. 62-65) - alla storia moderna, fino ai controversi rapporti tra bioetica e biotecnologia, sulla cui definizione sembra giocare molto del futuro dell'essere umano e del suo habitat cosmico.

Abstract

⁷ Il testo è contenuto anche nella presentazione di F. Lucrezi, *Qohelet*, Napoli 2013, 7 ss.